

INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP. N. 9966/2018 TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI. ANNI 2018-2019-2020-2021-2022

L'anno duemilaventuno addì del mese di presso il Municipio di Casalgrande

Fra

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande p. IVA 00284720356, nella persona di Alberto Soncini nata a Reggio Emilia il 22/10/1970 C.F. SNCLRT70R22H223R, Responsabile del settore servizi educativi e scolastici del Comune di Casalgrande, per la funzione domiciliata presso il Comune stesso;

E

La Parrocchia del SS.Salvatore in Salvaterra - Attività di Scuola dell'Infanzia "Maria Valentini" con sede in Via I° Maggio 143, (Codice Fiscale 91014900350), che in seguito sarà chiamata Ente Gestore, rappresentata dal Parroco pro-tempore Don Luigi Rossi, nato a Reggio Emilia il 15/01/1964 , CF. RSSLGU64A15H223J;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 10/03/2018 veniva approvata la convenzione tra il Comune di Casalgrande e la Scuola dell'infanzia M. Valentini per gli anni 2018- 2019 - 2020- 2021- 2022;
- si ritiene necessario procedere alla stipula di una integrazione della convenzione valida per gli anni 2021 e 2022;
- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- con deliberazione di Giunta comunale n. ... del .././2021 ad oggetto: "CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. VALENTINI" PERIODO 2018-2022 - INTEGRAZIONI PER NUOVA SEZIONE DI NIDO D'INFANZIA PRESSO "SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA VALENTINI" DI SALVATERRA A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022" sono approvate le integrazioni alla Convenzione in parola;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti sopra costituite, con reciproco accordo

SI CONVIENE

di modificare parzialmente ed integrare il contenuto della convenzione di cui al rep. n. 9966/2018, in premessa citata, con riferimento precisamente agli articoli come di seguito riportati, che costituiranno parte integrante dell'originale contratto rep. n. 9966/2018:

ART. 1-bis Sezione di Nido d'infanzia

A partire dall'anno scolastico 2021/2022, e fino alla scadenza fissata al 31/12/2022, è inserita nella presente convenzione il funzionamento di una sezione di nido di infanzia presso la Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra - "Attività di scuola dell'infanzia Maria Valentini" idonea ad accogliere fino a 20 bambini di età compresa fra i 12 mesi e i 36 mesi.

Non sono previsti costi a carico dell'amministrazione comunale per l'attivazione e funzionamento della sezione di nido d'infanzia aggregata alla scuola infanzia.

ART. 3 Partecipazione delle famiglie

L'Ente Gestore, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole comunali e statali, si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola per condividerne gli aspetti organizzativi, progettuali ed educativi.

Sono allo scopo da prevedersi da parte dell'Ente Gestore, organi rappresentativi delle componenti istituzionali, insegnanti e ausiliari, e delle famiglie valorizzando la piena partecipazione di quest'ultima all'esperienza educativa del proprio bambino/a.

Rispetto alla sezione di nido d'infanzia l'ente gestore Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra - "Attività di scuola dell'infanzia Maria Valentini" si impegna a comunicare ai genitori dei bambini frequentati la possibilità di presentare la documentazione ISEE per accedere alla misura denominata "Al Nido con la Regione", di cui alla delibera di Giunta regionale 945/2020 e successive modifiche o integrazioni, che prevede abbattimento dei costi relativi alla frequenza ai servizi educativi 0/3 pubblici o privati convenzionati, a partire dall'anno 2021/2022.

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante, operante nelle sezioni di scuola dell'infanzia, deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento" e dalle norme regionali relative servizi educativi 0/3 (Legge regionale n. 19/2016) e Direttiva Delibera Consiglio Regione Emilia Romagna n. 1564/2017 per la sezione di nido di infanzia.
2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.
3. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n. 537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20.

ART. 14 – Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini disabili

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle Scuole dell'infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 26/2001.

L'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed in riferimento a quanto stabilito dall'art.2, concorda con l'Ente Gestore e con i competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, gli eventuali inserimenti di bambini disabili, certificati ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni che, per ragioni di opportunità e continuità educativa, saranno inseriti nella Scuola convenzionata anziché nelle scuole d'infanzia statali o comunali.

2. Il Comune, in analogia con quanto previsto per le scuole d'infanzia statali, prevede per i bambini disabili iscritti nelle scuole d'infanzia paritarie private convenzionate *e alla sezione di nido*, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l'erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione), verificate le reali disponibilità di Bilancio, nella misura pari al 60% dei costi sostenuti per il personale aggiuntivo addetto all'assistenza dei bambini disabili.
3. L'Ente Gestore si impegna a promuovere percorsi formativi per il personale impiegato in appoggio ai bambini disabili favorendo, altresì, la partecipazione a progetti formativi distrettuali organizzati dal Coordinamento Pedagogico del Distretto di Scandiano.
4. Per il personale educativo in appoggio si propone l'individuazione di educatori con specifici livelli di formazione prevedendo la loro partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione condotti da soggetti di formazione esterna, pubblici o privati, o da formatori qualificati sulla materia.
5. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire al Settore Istruzione del Comune entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.
6. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che il Comune contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:
 - del Progetto Educativo Individualizzato stilato dai competenti servizi dell'AUSL;
 - dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia, ausili disponibili).
7. Ogni anno si prevede un incontro di verifica dei singoli Progetti Educativi Individualizzati con i coordinamenti pedagogici dei rispettivi comuni aperto ai tecnici della Neuropsichiatria.